Associazione

CITTÀ DELL'ARIA

STATUTO

Pavullo, 11 Settembre 2021

“Quando camminerete sulla terra
dopo aver volato,
guarderete il cielo perché là siete stati
e là vorrete tornare.”

Leonardo da Vinci

ASSOCIAZIONE “CITTA’ DELL’ARIA” STATUTO

Premessa

La tradizione aeronautica rappresenta per l’Italia un significativo patrimonio che ha visto compiere imprese memorabili sul piano storico e che è all’avanguardia sul piano tecnologico. Questa realtà è stata fertile per lo sviluppo del ***“Volo da Diporto e Sportivo”*** *che rappresenta da decenni un’occasione di crescita non solo sportiva, culturale e sociale, ma anche economica, tanto che in Italia si contano circa 600 tra aviosuperfici e campi volo, 44 aeroporti minori e migliaia di appassionati, numerose attività economiche legate a questa realtà ed italiane sono le imprese produttrici leader del settore a livello internazionale.*

*Recentemente è stato avviato un processo di riforma “dal basso” della legislazione vigente che recepisce, per la prima volta, le indicazioni e le proposte di tutti coloro che a vario titolo vivono e lavorano nel mondo del volo e che ha portato alla presentazione dell’****A.S. 2053*** *proposta di “****Legge Quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo e dell’avioturismo”*** *che è stato sottoscritto da parlamentari di tutti gli orientamenti politici, la cui approvazione rappresenterebbe un importante volano per l’ulteriore crescita del settore, anche in termini di indotto turistico.*

*Nell’ambito di tale Disegno di Legge è prevista in particolare l’****istituzione della “Giornata nazionale del Volo”****, per la quale è stato individuato il 19 aprile, data del primo volo in Italia dei Fratelli Wright nel 1909, ed è auspicata la costituzione di un’Associazione che dia vita ad una rete tra i Comuni Italiani che condividono i legami con il mondo aeronautico per storia e tradizione o per la presenza di strutture o imprese, con l’intento di mantenere vivo l’interesse sociale e culturale trasformandolo anche in un volano sul piano economico.*

Condividendo i contenuti di tale disegno di legge, ed in particolare l’istituzione della ***“Giornata Nazionale del Volo”*** *e la costituzione di un’Associazione che raccolga Amministrazioni comunali, realtà associative ed imprese legate al volo presenti su tutto il territorio nazionale, i sottoscritti danno vita al* ***Comitato Promotore per la Costituzione dell’Associazione “Città dell’Aria”.***

ART. 1 DENOMINAZIONE E SCOPO

1.1 È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "Città dell'Aria", di seguito Associazione, con l'intento di mantenere vivo l'interesse storico, sociale, culturale, sportivo ed economico per il mondo del volo.

1.2 L'Associazione ha lo scopo di sostenere l'approvazione della proposta di "Legge Quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo e dell'avioturismo" ed in particolare l'istituzione della "Giornata Nazionale del Volo" e di promuovere e realizzare la costituzione di una rete tra i Comuni Italiani che condividono legami con il mondo aeronautico per storia e tradizione o per la presenza di strutture o imprese, secondo il modello delle "Città di Identità" raccolte nel sistema RES TIPICA dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

ART.2 SEDE

2.1 L'Associazione ha sede all'interno della sede di Anci UMBRIA in Perugia, Piazza Italia 11, all'interno del Palazzo della Provincia.
L'Associazione può dotarsi di sedi operative, di sezioni e recapiti a livello regionale al fine di poter svolgere al meglio tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

ART.3 DURATA

3.1 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento potrà essere stabilito con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ART. 4 MARCHIO

4.1 L'Associazione adotta un proprio marchio identificativo con la scritta "Città dell'Aria" raffigurante un aereo per il VDS stilizzato e la raffigurazione di una cittadina posta su di un colle tra le nuvole, il tutto raffigurato secondo lo stile dell'Aeropittura futurista.

4.2 Ogni socio ha diritto di usare il marchio sociale a condizione che l'impiego sia stato preventivamente autorizzato dal Direttivo.

4.3 Per i Soci Ordinari non occorre la preventiva autorizzazione quando il marchio è impiegato in accostamento al nome o ad ogni altro elemento meramente identificativo.

ART. 5 ATTIVITÀ

5.1 L'attività dell'Associazione è finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale, a tal fine organizza incontri, seminari, campagne, eventi ed iniziative con finalità informative, promozionali e di valorizzazione del patrimonio aeronautico anche al fine di promuovere i territori dei soci.

5.2 L'Associazione, nel limite delle proprie risorse economiche e di personale, svolge attività di supporto e coordinamento all'attività ordinaria dei soci avente ad oggetto lo scopo sociale.

5.3 Qualsiasi attività che comporti spese da parte dell'Associazione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

5.4 Le attività svolte da uno o più associati che abbiano ad oggetto le finalità sociali, ma che non siano state preventivamente autorizzate secondo quanto previsto dal comma 5.3, non potranno in ogni caso essere addebitate in alcun modo all'Associazione.

ART.6 SOCI

6.1 I Soci sono Ordinari e Sostenitori, il loro numero è illimitato. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci sono tenuti a comportarsi con assoluta correttezza e ad osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le delibere degli organi, partecipando all'attività dell'Associazione e favorendo con la propria azione il raggiungimento degli scopi sociali.

6.2 I Soci Ordinari sono i Comuni, le Associazioni ed i Consorzi di Comuni nelle diverse connotazioni regionali, le Unioni di Comuni, le Comunità Montane, le Province e le Regioni che documentino un'adeguata tradizione connessa al volo e alla tradizione aeronautica in una delle sue accezioni storica, culturale, sociale, sportiva, turistica o economica o nel cui territorio siano presenti o siano stati presenti campi volo, aviosuperfici, aeroporti o idrosuperfici.

6.3 Possono aderire all'Associazione anche i Comuni di altre Nazioni, purché, non abbiano come riferimento un'altra Associazione nazionale di "Città dell'Aria".

6.4 I Soci sostenitori sono gli Aeroclub, le Associazioni, i soggetti gestori delle strutture e tutti i soggetti privati o misto pubblico-privati che svolgono attività afferenti e coerenti con quelle dell'Associazione.

6.5 L'Associazione determina i criteri e le modalità di ammissione, permanenza, recesso ed esclusione del socio.

ART.7 MODALITÀ DI ADESIONE

7.1 L'Ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Nazionale su istanza degli interessati. La deliberazione è comunicata al Richiedente e annotata nel libro dei Soci.

7.2 In caso di rigetto dell'istanza il Consiglio Nazionale ne da comunicazione al richiedente che, nei successivi 60 giorni dalla comunicazione ricevuta, può richiedere che sulla domanda non accolta si pronunci l'Assemblea dei soci.

ART.8 QUOTE ASSOCIATIVE

8.1 I Soci, Ordinari e Sostenitori, sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione annuale, finalizzata a consentire il funzionamento e l'attuazione

dei programmi dell'Associazione. Le quote sono determinate dal Consiglio Nazionale tenendo conto della tipologia dell'associato e, nel caso dei Comuni, della dimensione demografica.

ART.9 DIMISSIONI, DECADENZA, ESCLUSIONE DEL SOCIO

9.1 La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- **a)** dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima della fine dell'anno solare ed aventi effetto dall'inizio dell'esercizio successivo a quello in cui sono state presentate;
- **b)** a seguito di delibera di esclusione, pronunciata dal Consiglio per accertati motivi di incompatibilità, ovvero per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi stabiliti dal presente statuto;
- **c)** morosità nel versamento delle quote dovute all'associazione;
- **d)** in tutti gli altri casi previsti dal Regolamento.

9.2 Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

ART.10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10.1 Sono organi dell'Associazione:

- **a)** l'Assemblea dei Soci;
- **b)** i Coordinamenti Regionali ed interregionali;
- **c)** l Consiglio Nazionale;
- **d)** la Giunta Esecutiva;
- **e)** il Presidente i VicePresidenti;
- **f)** il Segretario;
- **g)** il Direttore Generale;
- **h)** il Revisore dei Conti;
- **i)** il Collegio dei Probiviri;
- **l)** il Comitato Tecnico-scientifico;

10.2 Tutte le cariche elettive, fatta ad eccezione per il Sindaco Revisore, il Direttore ed il Segretario, qualora istituite, sono espletate a titolo gratuito, sono ammessi rimborsi spese nei limiti di quanto previsto dal Regolamento interno.

10.3 Con Regolamento interno sono stabilite le modalità di autorizzazione, erogazione e rendicontazione e l'entità dei compensi relativi alle figure di cui al punto precedente, nonché dei rimborsi spese ammessi nell'espletamento della carica.

ART.11 ASSEMBLEA

11.1 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in ogni altro luogo, è consentito lo svolgimento di riunioni in streaming a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando eventuale documentazione inerente la discussione.

11.2 L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno sette giorni prima della data fissata a mezzo lettera, fax, e-mail, Whatsapp, purché vi possa essere un riscontro certo dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. In caso di riunione in streaming, l'indicazione della piattaforma utilizzata e il relativo link di invito.

11.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dai Vice Presidenti; in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, da persona nominata dall'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale. Ogni socio, ordinario o sostenitore, ha diritto ad un voto ed è possibile avvalersi del potere di delega. A nessun socio possono essere conferite più di tre deleghe.

11.4 L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria e straordinaria anche nello stesso giorno.

ART.12 ASSEMBLEA ORDINARIA

12.1 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; può, inoltre, essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci e negli altri casi previsti dalla Legge. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di soci. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.

12.2 L'Assemblea ordinaria:

- **a)** Approva il bilancio consuntivo dell'Associazione;
- **b)** Elegge e rinnova, anche parzialmente, i membri del Consiglio Nazionale;
- **c)** Approva e modifica lo Statuto dell'Associazione;
- **d)** Impartisce le direttive generali di azione dell'Associazione e delibera su gli altri argomenti attinenti alla gestione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla Legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio nazionale;
- **e)** approva il programma delle attività;
- **f)** delibera sull'esclusione del socio.

ART.13 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

13.1 L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente su deliberazione conforme del Consiglio Nazionale. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del Regolamento, sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento di sua competenza per Legge. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci, in seconda convocazione con almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di due terzi dei presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

ART.14 CONSIGLIO NAZIONALE

14.1 Il Consiglio nazionale è composto da un minimo di 21 membri ad un massimo di 60 su indicazione dell'Assemblea. Nel Consiglio Nazionale sono rappresentati Soci Ordinari e Soci Sostenitori, almeno la metà dei componenti del Consiglio Nazionale è composto da soci ordinari, secondo la percentuale indicata dall'Assemblea.

14.2 Il Consiglio nazionale è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i propri componenti, possono essere elette anche persone che si siano particolarmente distinte nella promozione del VDS e dell'Avioturismo. Qualora siano presenti candidature in numero pari ai componenti da eleggere è consentita l'Elezione per acclamazione.

14.3 Il Consiglio resta in carica per quattro anni. I Consiglieri sono rieleggibili. La decadenza avviene per dimissioni ovvero dopo tre assenze ingiustificate. Il Consigliere eletto in rappresentanza di un Comune, Ente o Soggetto di provenienza decade qualora tale Comune, ente o soggetto receda dall'Associazione.

14.4 Il Consiglio nella prima riunione successiva all'elezione elegge tra i suoi componenti il Presidente, 2 Vice Presidenti un segretario e un tesoriere.

14.5 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad esclusione di quegli atti che sono attribuiti alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Nazionale, nel rispetto delle finalità del presente Regolamento e degli indirizzi dell'Assemblea dei Soci, delibera sui seguenti argomenti:

- **a)** la proposta di bilancio consuntivo;
- **b)** l'approvazione del bilancio preventivo;
- **c)** la verifica dello svolgimento del programma approvato dall'Assemblea;
- **d)** l'ammissione e la decadenza dei Soci;
- **e)** la proposta di Regolamenti interni e le eventuali modifiche;
- **f)** la convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

14.6 Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque ogni trimestre. È altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

14.7 Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto da un Consigliere incaricato dal Presidente. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede direttamente a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vice Presidente, che ricopre la carica fino alla scadenza del mandato, così come i consiglieri cooptati. La delibera di cooptazione sarà ratificata nella successiva Assemblea.

ART.15 PRESIDENTE

15.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Dura in carica per quattro anni ed è rieleggibile. Il Consiglio Nazionale stabilisce la procedura per l'elezione del nuovo Presidente in caso di dimissioni o impedimento. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale.

15.2 Il Presidente:

- **a)** convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Nazionale;
- **b)** dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli Organi dell'Associazione;
- **c)** adempie agli incarichi espressamente conferitigli;
- **d)** vigila sulla conservazione dei documenti e dei verbali dell'Associazione;
- **e)** accerta che si operi in conformità agli interessi dell'Associazione;

15.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

ART.16 UFFICIO DI PRESIDENZA

16.1 Presidente, Vice Presidenti, segretario e tesoriere costituiscono la Giunta esecutiva dell'Associazione cui il Consiglio Nazionale può delegare specifiche funzioni;

16.2 La Giunta esecutiva coadiuva il presidente nelle sue funzioni di governo dell'Associazione;

16.3 La Giunta esecutiva ha i seguenti compiti:

- **a)** la nomina e la revoca del Segretario Generale e la presa d'atto della nomina e revoca del Direttore Generale nonché l'attribuzione agli stessi di particolari poteri;
- **b)** l'approvazione del budget previsionale annuale proposto dal Direttore Generale;
- **c)** la nomina e/o la revoca dei membri di spettanza negli enti, associazioni, fondazioni o società partecipate;
- **d)** la nomina dei Coordinatori operativi regionali o interregionali.

16.4 La Giunta esecutiva può adottare deliberazioni urgenti con i poteri del Consiglio Nazionale, salvo ratifica delle medesime da parte del Consiglio nella sua prima seduta utile successiva;

16.5 Le funzioni e le modalità di funzionamento della Giunta esecutiva sono stabilite da apposito regolamento.

ART.17 SEGRETARIO GENERALE

17.1 Il segretario generale è nominato dall'ufficio di Presidenza su proposta del Presidente;

17.2 Le funzioni del segretario generale sono le seguenti:

- **a)** verbalizzazione delle sedute degli organismi dirigenti nazionali quali la giunta esecutiva, l'assemblea, il consiglio nazionale e le sue articolazioni;
- **b)** redazione dei provvedimenti monocratici adottati dal Presidente sotto la forma dei decreti;
- **c)** custodia e gestione dei registri sociali: registro delle assemblee; registro delle riunioni del consiglio direttivo; registro dei decreti presidenziali; registro delle riunioni della giunta esecutiva;
- **d)** predisposizione degli atti di delega del presidente ai vicepresidenti e ai consiglieri;
- **e)** custodia, gestione e aggiornamento dell'organigramma dell'associazione;
- **f)** gestione del protocollo e dell'archivio dei documenti riguardanti la presidenza, il consiglio direttivo e l'assemblea nazionale dei soci;
- **g)** cura delle convocazioni degli organismi dirigenti nazionali;
- **h)** custodia e gestione del libro dei soci dell'associazione e certificazione della regolarità dei versamenti delle quote degli associati al fine di verificare i poteri assembleari;
- **i)** verifica del puntuale rispetto delle norme statutarie da parte degli organismi dirigenti ovvero segnalazione al presidente e al revisore di eventuali inadempienze;
- **j)** assistenza agli organismi dirigenti nell'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari e verifica dei poteri;
- **k)** predisposizione delle eventuali modifiche statutarie, dei regolamenti e degli atti ufficiali dell'associazione;

- **l)** supporto al presidente e agli organismi dirigenti per la predisposizione di convenzioni con enti ed istituzioni italiane e straniere, assistenza alla stipula delle stesse, repertazione e conservazione degli atti;
- **m)** produzione di copie autentiche degli originali di cui ha competenza nella conservazione;
- **n)** assunzione di impegni di spesa esclusivamente legati alle funzioni proprie sul fondo economale disposto dal Tesoriere;
- **o)** ogni altro compito attribuitigli dal Presidente, anche in via temporanea.

ART.18 IL DIRETTORE GENERALE

18.1 Il Presidente può nominare un direttore generale;

18.2 Compiti e funzioni del Direttore Generale sono i seguenti:

- **a)** Attuazione degli atti deliberativi assunti dall'assemblea, dal consiglio, dalla giunta esecutiva e dal presidente, fatti salvi quelli che esplicitamente riservino le competenze attuative ad altri soggetti e organi;
- **b)** Nell'ambito delle competenze di cui alla precedente lettera a) il direttore generale è competente ad assumere le determinazioni che impegnano l'associazione verso l'esterno, quali atti d'impegno di spesa, stipula di contratti, effettuazione d'incassi e di pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio, avendo cura oltre che ogni impegno sia garantito da corrispondente entrata e rispettino le determinazioni assunte dalla giunta esecutiva;
- **c)** Con il supporto del Tesoriere predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione della Giunta esecutiva, per il tramite del presidente, fornendo al tesoriere le informazioni relative alle spese ritenute necessarie e la previsione delle entrate, nonché predisponendo la relazione previsionale programmatica in coerenza con le disponibilità del bilancio;
- **d)** Verifica puntuale dei versamenti da parte degli associati, segnalazione degli avvenuti versamenti al segretario generale e al tesoriere, attività di sollecito nei confronti degli enti associati non in regola con i versamenti, proposta al presidente per la dichiarazione di decadenza da associato per gli enti non in regola con i pagamenti cui i solleciti non abbiano prodotto effetti;
- **e)** Gestione e aggiornamento del sito internet e della comunicazione istituzionale secondo le indicazioni del presidente;
- **f)** Tenuta dei rapporti con i coordinatori regionali;
- **g)** Elaborazione di proposte operative da sottoporre al presidente, alla giunta esecutiva e al consiglio a seconda delle rispettive competenze;
- **h)** Ogni altro compito attribuitigli dal presidente, dall'ufficio di presidenza o dal consiglio anche in via temporanea.

18.3 Il Presidente può delegare il Direttore generale ad operare sui conti correnti dell'associazione;

18.4 L'incarico di Direttore Generale ha durata pari a quella del Presidente e può essere rinnovato alla scadenza. L'incarico può essere revocato anticipatamente con atto motivato dal Presidente dandone comunicazione alla Giunta esecutiva che ne prende atto;

18.5 Qualora il Presidente non provveda a nominare il Direttore Generale, le relative funzioni vengono assunte dal Segretario Generale.

ART.19 TESORIERE

19.1 Il Presidente, con proprio provvedimento scritto, può nominare un Tesoriere scelto tra persone che abbiano i titoli di dottore o ragioniere commercialista e siano iscritti al relativo albo professionale;

19.2 L'incarico di tesoriere è legato all'incarico del Presidente che lo nomina. Decade con la decadenza del Presidente e in tal caso entro trenta giorni è tenuto a trasmettere il resoconto contabile al Sindaco Revisore. Nella fase di vacanza della presidenza assume il suo ruolo il Direttore Generale;

19.3 Le funzioni del Tesoriere sono le seguenti:

- **a)** gestione della contabilità e redazione del conto consuntivo da sottoporre, per il tramite del Direttore all'esame preventivo della Giunta esecutiva e, all'approvazione dell'Assemblea;
- **b)** Gestione dei conti correnti, su delega del Presidente, anche con firma disgiunta;
- **c)** Predisposizione del bilancio preventivo in base alle indicazioni operative fornite dal Direttore Generale e da questi sottoposto all'approvazione della Giunta esecutiva;
- **d)** Redazione della trimestrale di cassa e del bilancino infra annuale e trasmissione al Sindaco revisore per i controlli;
- **e)** Istituzione dei fondi economali a disposizione del direttore generale e del segretario generale e loro alimentazione e verifica della rendicontazione degli stessi da parte degli agenti contabili;
- **f)** Assistenza al Presidente, alla Giunta esecutiva, al Consiglio, al Direttore e al Segretario, ciascuno per le relative competenze, per quanto attiene le entrate e le spese, i contratti, anticipazioni di tesoreria, la stipula dei mutui, dei prestiti e di ogni altra operazione finanziaria autorizzata dagli organismi dirigenti;
- **g)** Ogni altro compito attribuitigli dal presidente, dalla giunta esecutiva o dal consiglio anche in via temporanea.

ART.20 SINDACO REVISORE

20.1 Il Sindaco revisore è nominato dall'Assemblea dei Soci tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili. Il Sindaco Revisore dura in carica tre

anni ed è rieleggibile. Il Sindaco Revisore predispone e trasmette al Consiglio la relazione annuale sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;

20.2 Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte degli organi dell'Associazione;

20.3 Esercita altresì il monitoraggio circa l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

ART.21 COORDINAMENTI REGIONALI E INTERREGIONALI

21.1 Coordinamenti regionali sono il fulcro operativo dell'Associazione. I Soci, ordinari e sostenitori, di una singola regione, raggiunto il numero minimo stabilito dall'Assemblea, si costituiscono in Coordinamento regionale. L'Assemblea del Coordinamento regionale elegge il Coordinatore regionale e la Giunta, composta dal Tesoriere e da un numero variabile di membri, disciplinato dal Regolamento interno dell'Associazione. Il Coordinatore regionale è membro con diritto di voto del Consiglio Nazionale. I Coordinamenti sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria disciplinata dal Regolamento interno.

21.2 Coordinamenti interregionali Laddove non è costituito il Coordinamento regionale, su istanza dei Soci appartenenti a più regioni, l'Assemblea può, con propria delibera, istituire un Coordinamento interregionale, disciplinato dalle norme del precedente articolo.

21.3 Qualora non sia possibile costituire un coordinamento regionale, il Consiglio Nazionale può nominare un delegato, con le funzioni di commissario pro tempore.

ART. 22 COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

22.1 Il Consiglio nazionale può nominare un Comitato tecnico-scientifico che ha lo scopo di dare pareri, promuovere e svolgere attività scientifiche all'interno di iniziative e progetti promossi dall'Associazione o su proposta dei membri stessi del Comitato tecnico-scientifico. I membri del Comitato tecnico-scientifico svolgono il proprio ruolo gratuitamente.

ART. 23 ALBO D'ONORE

23.1 L'Albo d'Onore dell'Associazione è composto dagli Ambasciatori delle Città e degli Emeriti. Il titolo di Ambasciatore è concesso a coloro che si siano distinti nell'attività dell'Associazione o della cultura aeronautica del proprio territorio. Il titolo di Emerito è concesso a personalità del mondo della cultura, dell'arte, dello sport, della scienza, dell'economia, delle Istituzioni che si siano particolarmente distinto promuovendo in Italia e all'estero, la ricchezza della civiltà aeronautica e dei territori italiani.

ART.24 ALBO DEGLI AMICI DELLE CITTÀ DELL'ARIA

24.1 Al fine di accrescere la conoscenza ed il radicamento dell'Associazione è istituito l'albo degli "Amici delle Città dell'Aria", al quale possono essere iscritti tutti coloro - persone fisiche, imprese ed associazioni - che, versando una quota associativa annuale, condividano i valori e si impegnino ad operare per promuovere l'attività dell'Associazione.

ART.25 ESERCIZIO SOCIALE

25.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine del quale il Consiglio Nazionale, entro quattro mesi alla chiusura dello stesso, redige il rendiconto della gestione. Il rendiconto deve essere redatto in modo da rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione. Il rendiconto deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

25.2 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione sotto qualsiasi forma, nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili od avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione degli scopi sociali.

ART.26 ENTRATE

26.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- versamenti volontari dei soci;
- contributi da enti e istituzioni pubbliche e private;
- convenzioni con enti pubblici e privati;
- sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- cessioni di diritti d'uso (marchi, metodologie, strumenti operativi);
- rimborsi spese connessi allo svolgimento di attività economiche strumentali ai fini istituzionali.

26.2 Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

ART. 27 SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

27.1 L'Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario o gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità sociali.

27.2 In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220 mila euro, può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

ART.28 TRASPARENZA, LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

28.1 Oltre alle scritture di cui al precedente art. 28, l'Associazione tiene:

- **a)** il libro dei Soci;
- **b)** il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- **c)** il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale;
- **d)** il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza;

28.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);

28.3 L'Associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati, nel proprio sito internet i documenti di cui agli articoli 27 e 28;

ART.29 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

29.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, costituita da almeno i 4/5 (quattro/quinti) dei soci e con il voto favorevole dei (2/3) dei votanti.

29.2 La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri e compensi.

29.3 Il patrimonio rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale oppure a fini di pubblica utilità, è fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla legge.

ART.30 RINVIO

30.1 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni in materia di Associazioni senza fini di lucro.

ART. 31 NORMA TRANSITORIA

31.1 L'Assemblea ordinaria dei Soci approva un regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento dell'Associazione.

31.2 Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore entro tre mesi dalla sua approvazione. Gli Organi eletti restano in carica fino alla fine del mandato.

Pavullo, 11 settembre 2021

Sig. Luca Briziarelli

Sig. Paolo Omoboni

Sig. Elisa Sabbatini

Sig. Devis Milighetti

Sig. Settimio Santilli

Sig. Graziano Ganzit

Sig. Michele Toniaccini

Sig. Stefano Zuccarini

Sig. Francesco Trivelloni

Sig. Giovanni Battista Pasini

Sig. Rodolfo Ziberna

Sig. Marco Brunelli

Sig. Daniela De Grandis

Sig. Oreste Martini

Sig. Francesca_ Borzacchiello

Sig. Sandro Pasquali

Sig. Massimo Malagoli

Sig. Elena Proietti

Sig. Adriano Ruspolini

Sig. Giuseppe Pezzanesi

Sig. Eros Camatti

Sig. Maurizio Tafi

Sig. Rinaldo Gaspari

Sig. Guido Medici

Sig. Stefano Arcifa

Sig. Luca Belli

Sig. Aurelio La Monica

Sig. Roberto Bisa

Sig. Roberto Vecchi

Sig. Gaetano D'Andrea

Sig. Massimo Canzi

Sig. Giuliano Negri

Sig. Giovanbattista Baldi

Sig. Filippo Conti

Sig. Angela Modi

Sig. Gian Paolo Sbarbada

Sig. Roberto Ubaldo Gianaroli

Sig. Silvano Teodorani

Sig. Cinzia Goldoni

Sig. Edgardo Casali

Sig. Angelo Montalti

Sig. Franco Bentenuti

Sig. Corrado Oliveri

Sig. Claudio Mantovani

A.Bruschet

ASSOCIAZIONE CITTÀ DELL'ARIA
presso ANCI UMBRIA
Palazzo della Provincia,
Piazza Italia n.11 - 06121 PERUGIA

segreteria@cittadellaria.it
cittadellaria.it
cittadellaria